



# Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Codice ISTAT 109008

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **18**

Del. **29/04/2010**

Oggetto:

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2010.**

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:30 nella Sala del Consiglio del Comune di Grottazzolina convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	AMBROGI MARIANO	Presente
2) CONS. COMUNALE	ANDREOLI GIULIANO	Presente
3) CONS. COMUNALE	TRAINI TIZIANO	Presente
4) CONS. COMUNALE	PRIORI PATRIZIO	Presente
5) CONS. COMUNALE	CINTIO MARIA TIZIANA	Presente
6) CONS. COMUNALE	CRUCIANI ELISEO	Presente
7) CONS. COMUNALE	VALLASCIANI MIRKO	Assente
8) CONS. COMUNALE	CONTI MARCO	Presente
9) CONS. COMUNALE	SANDRONI DEMETRIO	Presente
10) CONS. COMUNALE	MANCINI ROBERTO	Presente
11) CONS. COMUNALE	SCIBE' MARGHERITA	Presente
12) CONS. COMUNALE	CICCARE' GIUSEPPE	Presente
13) CONS. COMUNALE	CAPPONI BENEDETTO	Presente
14) CONS. COMUNALE	BONIFAZI TONINO	Presente
15) CONS. COMUNALE	FIACCONI GIORGIO	Presente
16) CONS. COMUNALE	ANGELINI LUCREZIA	Presente
17) CONS. COMUNALE	CUMERLATO LUCA	Presente

Assegnati: **17** In carica: **17** Presenti: **16** Assenti: **1**

Presiede il Sindaco AMBROGI MARIANO

Assiste il Segretario Comunale TRIA ANGELA BERNARDETTA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i., con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall'art.1, comma 156 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo cui: *"L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo...(omissis)..."*;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale dispone che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

Preso atto che, ai sensi del comma 169 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010;

Visto l'art. 8, comma 2 dello stesso D.Lgs. 504/92, secondo cui: *"dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quello di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (€ 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione...(omissis)..."*;

Visto l'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92, secondo cui è concessa, tra l'altro, la facoltà di elevare l'importo di € 103,29, relativo alla detrazione per l'abitazione principale, fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, dando la possibilità di esercitare detta facoltà anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n.93 del 27.05.2008, secondo cui:

*"1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.*

*2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992"*;

Preso atto che il Decreto Legge 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008, ha escluso l'imposta sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto



# Comune di Grottazzolina

## (Provincia di Fermo)

Legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del Decreto n.504/1992;

Considerata la necessità di confermare l'aliquota agevolata I.C.I. per le abitazioni principali

- per un corretto calcolo dell'imposta da parte dei contribuenti che fossero proprietari di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, in ottemperanza al disposto normativo del D.L. 93/2008;
- per procedere alla corretta certificazione del minor gettito I.C.I. che ogni anno deriva dall'applicazione del citato D.L., certificazione indispensabile per ottenere il trasferimento statale;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2001;

Visto il D.Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000 n. 130, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (*Indicatore della Situazione Economica – ISE / Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE*);

Visto l'art. 1 comma 3 del D.L. 27.05.2008 n. 93 secondo cui: *“L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3-bis, e dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs 504/92, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato D.Lgs 504/92”*;

Visto l'art. 6, comma 3 bis del D.Lgs n. 504/92 secondo cui: *“Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”*;

Visto l'art. 8 comma 4 del D.Lgs n. 504/92 secondo cui le riduzioni e detrazioni di imposta ai fini ICI *“... (omissis) ... si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”*;

Visto l'art. 6, comma 4 del D.Lgs n. 504/92 abrogato con l'entrata in vigore del D.L. 27.05.2008 n. 93 il quale prevedeva che: *“Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556”* dove l'art. 4 comma 1 del decreto legge 08.08.1996, n. 437 prevedeva esplicitamente che: *“Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato”*;



# Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Visto quanto sopra richiamato e dettagliatamente esplicitato si precisa che il proprietario dell'abitazione concessa in locazione con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale deve provvedere al pagamento dell'ICI applicando l'aliquota ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 in data 27/04/2007 che ha modificato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili ed in particolare ha provveduto ad individuare quei soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico e sociale per i quali è possibile deliberare un aumento della detrazione;

Visto l'art.1, comma 7 del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126 del 24.07.2008, come modificato dall'art. 77bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, il quale dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge (29/05/2008), e per gli anni 2010 e 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se questo dovesse venire realizzato prima, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2009 con la quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2009;

Recepita la volontà dell'amministrazione comunale di lasciare invariato per l'anno 2010 il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti Ici, in osservanza del disposto di cui all'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 che dispone il blocco degli aumenti di aliquota per il triennio 2009 - 11;

Ritenuto opportuno, pertanto, per l'anno 2010, confermare le aliquote d'imposta e detrazioni vigenti nell'anno 2009;

Visti i preventivi pareri favorevoli sia in merito alla regolarità tecnica che contabile espressi entrambi dal Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 16

## DELIBERA

Di confermare, sulla base di quanto sopra esposto, **con decorrenza 01.01.2010**, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le detrazioni ed i criteri applicativi vigenti nell'anno 2009, come



# Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

di seguito indicato:

## ALIQUOTE

- 1) **aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni comprese le abitazioni non locatate e seconde case;
- 2) **aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché l'alloggio regolarmente assegnato dall'ERAP (ex IACP) ed appartenga ad una tra le seguenti categorie A1, A8 e A9;
- 3) **aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille** per l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché all'unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata ed appartenga ad una tra le seguenti categorie A1, A8 e A9;
- 4) **aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille** per l'unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado compreso, che la occupano quale loro abitazione principale ed appartenga ad una tra le seguenti categorie A1, A8 E A9;  
I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l'esclusione del diritto, far pervenire al Comune, entro la scadenza della rata del saldo 2010 apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 29.12.2000 n° 445 su modello predisposto dall'ufficio e si riterrà valida finché ne sussistono le condizioni;
- 5) **aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille** per gli immobili appartenenti agli Enti senza scopo di lucro;
- 6) **aliquota agevolata nella misura del 1 per mille** per l'unità immobiliare di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n° 449, per la durata di tre anni, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo di sottotetti;

## DETRAZIONI E CRITERI APPLICATIVI

- a) **Euro 108,46** detrazione per abitazione principale o equiparata di cui ai punti 2), 3) e 4);
- b) **Euro 200,00** detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetto passivo in situazione di disagio economico e sociale o di nucleo familiare comprendente soggetto in situazione di disagio economico e sociale individuati nelle seguenti condizioni personali ed economiche:
  - non vedenti e/o sordomuti (articoli 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138; art. 1 della Legge 68/1999);
  - disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, nonché disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, certificati con verbale della commissione presso l'ASUR per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992);
  - invalidi civili con grado di invalidità non inferiore al 75%, nonché gli invalidi per cause di lavoro con grado di invalidità non inferiore al 100%.



# Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Il reddito ISEE anno 2009 del richiedente l'agevolazione e dei componenti il nucleo familiare non deve superare i seguenti limiti:

<b>Componenti il nucleo familiare</b>	<b>Reddito ISEE anno 2009</b>
1 persona	€ 15.000,00
2 persona	€ 18.000,00
3 persone ed oltre	€ 20.000,00

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 01.01.2010.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l'esclusione del diritto, far pervenire al Comune, entro la scadenza della rata del saldo 2010 apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 29.12.2000 n° 445 su modello predisposto dall'ufficio e si riterrà valida finché ne sussistono le condizioni.

Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese la quale presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 16

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.



# Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA

Area Contabile

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010.**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

*"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

*2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: <b>PARERE FAVOREVOLE</b>  Data 23-04-2010  Il Responsabile Area Contabile f.to Rag. Tomassetti Franco
---	--

<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: <b>PARERE FAVOREVOLE</b>  Data 23-04-2010  Il Responsabile Area Contabile f.to Rag. Tomassetti Franco
--	--

DATA DELLA SEDUTA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALIZZANTE
Giovedì 29 Aprile 2010	6	IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Tria Angela Bernardetta

( X )	DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	<b>DELIBERAZIONE N. 18</b>
-------	---------------------------------------	----------------------------



# Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
f.to Ambrogio Mariano

**Il Segretario Comunale**  
f.to Tria Angela Bernardetta

---

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 03-05-2010

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
f.to Pallottini Ivana

---

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- (X) che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 29-04-2010 in quanto dichiarata tale ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 03-05-2010

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
f.to Pallottini Ivana

---

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- ( ) è diventata esecutiva il giorno ----- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. L.vo 267/2000;
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. L.vo 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal 03-05-2010 al 18-05-2010 e che contro di essa non sono stati presentati reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, li

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
f.to Pallottini Ivana

---

E' copia conforme all'originale, completa degli allegati, composta da n. 8 pagine compresa la presente da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 03-05-2010

**Il Responsabile Area Amministrativa**  
Pallottini Ivana